



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

Ordinanza Sindacale n° 56 del 02/07/2022

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI DI VETRO ED IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO, DA PARTE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, POSTE NEL CAPOLUOGO E NEL CENTRO STORICO DI CERRETO GUIDI, NEI GIORNI 2 E 3 LUGLIO 2022, DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 02:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CIVILE A CARATTERE STORICO DENOMINATA “LA NOTTE D’ISABELLA”.

IL SINDACO

CONSIDERATO che nei giorni sabato 2 e Domenica 3 luglio 2022 si svolgerà, nel Centro Storico del Capoluogo di CERRETO GUIDI, la manifestazione civile a carattere storico denominata “**LA NOTTE D’ISABELLA**”;

DATO ATTO che la suddetta manifestazione è organizzata dall’**Associazione Turistica PRO LOCO DI CERRETO GUIDI A.P.S.** con sede nel Comune di CERRETO GUIDI, via Santi Saccenti angolo piazza Umberto I, snc, E-mail info@prolococerretoguidi.it, PEC prolococerretoguidi@mypec.eu, legalmente rappresentata da Sig. **LORENZO BRUNORI** nato a FIRENZE il 16 agosto 1963, residente nel Comune di CERRETO GUIDI in via Valpinzana, 31, nella sua qualità di Presidente pro-tempore.

CONSIDERATO che detta manifestazione, di notevole importanza sotto il profilo storico culturale, raccoglie un interesse fortissimo tra la popolazione residente ed i turisti;

CONSIDERATO che nelle precedenti edizioni si è verificato un afflusso consistente di persone che accedono al Centro Cittadino per ammirare i costumi medievali indossati dai figuranti, gli allestimenti e frequentare le osterie e le attività di somministrazione di alimenti e bevande ivi installate;

CONSIDERATO che è necessario adottare un provvedimento teso a prevenire ed eliminare i potenziali pericoli per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, in quanto lo svolgimento della manifestazione coinvolgerà il Centro Storico densamente popolato;

VISTO l’art. 54 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs 267/2000, così come modificato dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*” il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RICHIAMATO l’art. 87 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza con il quale viene previsto espresso divieto di somministrazione di bevande alcoliche in forma itinerante;

DATO ATTO che, a norma del comma 4 dell’art. 54 del Decreto Legislativo 267/2000, è stato preventivamente informato l’Ill.mo Sig. Prefetto di Firenze;

ORDINA



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che nei giorni sabato 2 e Domenica 3 luglio 2022, dalle ore 17:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, che:

- a) sia vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere di tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro, nelle seguenti piazze e strade del Centro Storico di CERRETO GUIDI e nel raggio di 500 metri da esse:
 - a.1 VIA ROMA,
 - a.2 VIA SANTI SACCENTI,
 - a.3 VIA GUIDI,
 - a.4 PIAZZA UMBERTO I,
 - a.5 PIAZZA VITTORIO EMANUELE,
 - a.6 VIA DEL MORTAIO,
 - a.7 VIA DEI FOSSI,
 - a.8 VIA DELLA LIBERTÀ
 - a.9 VIA VITTORIO VENETO;
- b) sia fatto divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche in forma itinerante, così come previsto dall'art. 87 del T.U.L.P.S., nelle stesse vie e piazze citate nel precedente punto "a";
- c) sia consentita la somministrazione ed il consumo delle bevande in vetro solo:
 - c.1 all'interno dei locali;
 - c.2 nelle pertinenze, dei locali stessi, esterne private e/o esterne debitamente consentite con specifica autorizzazione di occupazione del suolo pubblico;
- d) sia vietata la consumazione di bevande somministrate in contenitori di vetro trasportandoli fuori dalle suddette zone autorizzate dei singoli pubblici esercizi;
- e) sia vietato il trasporto e la consumazione di bevande in contenitori di vetro acquistati fuori dalle zone oggetto delle limitazioni di cui ai punti precedenti;
- f) i suddetti divieti, siano pubblicizzati attraverso l'esposizione di idonea cartellonistica in maniera visibile al pubblico, nelle strade e piazze sopraelencate ed in particolare in corrispondenza degli accessi al Centro Storico del Capoluogo di CERRETO GUIDI (*via ROMA, via SDRUCCIOLO DELLA PORTA, via GUIDI, Piazza VITTORIO EMANUELE e via DEL MORTAIO*);
- g) l'apposizione dei suddetti cartelli informativi sia cura dell'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CERRETO GUIDI;
- h) per le attività autorizzate, la vendita delle bevande per asporto è consentita esclusivamente in contenitori di plastica e lattine.

DISPONE

- A) che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- B) sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito web istituzionale nonché sia pubblicizzata con tutti i mezzi e le forme disponibili affinché la cittadinanza ne sia perfettamente posta a conoscenza,
- C) sia notificata, a cura della POLIZIA LOCALE, ai gestori delle attività di somministrazione alimenti e bevande con esercizio all'interno delle strade e piazze sopra elencate;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

D) sia trasmessa, in forma telematica, a:

- Sig. PREFETTO della Provincia di Firenze;
- Sig. QUESTORE della Provincia di Firenze;
- Comando Compagnia CARABINIERI di Empoli;
- Comando Stazione CARABINIERI di Cerreto Guidi;
- Comando Intendenza di FINANZA di EMPOLI
- Comando Generale della POLIZIA LOCALE dell'Unione dei Comuni Circondario Valdelsa;
- Comando Territoriale del Presidio di CERRETO GUIDI della POLIZIA LOCALE dell'Unione dei Comuni Circondario Valdelsa;

per lo svolgimento delle attività di istituto.

DA MANDATO

alla POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DEI COMUNI CIORCONDARIO EMPOLESE VALDELSA, alle altre FORZE DELL'ORDINE nonché a chiunque spetti, di fare osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

La POLIZIA LOCALE e gli Agenti ed Ufficiali delle FORZE DELL'ORDINE sono incaricati della vigilanza circa il rispetto e l'osservanza delle disposizioni tutte e derivate dall'adozione del presente provvedimento.

INFORMA

La trasgressione alle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, sarà punita con la sanzione amministrativa d'importo variabile da Euro 25,00 a Euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Le Amministrazioni competenti non rimangono, comunque, responsabili per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dal presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 241 del 7 agosto 1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D. Lgs. 104 del 2 luglio 2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge:

- entro sessanta (60) giorni, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, al TAR della Toscana;
- entro centoventi (120) giorni, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, tramite ricorso ordinario al Capo dello Stato.

Sindaco
Rossetti Simona

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.